

COMUNE DI CARPI

SCRITTURA PRIVATA

Prot. gen.le n. _____ del _____

CIG n. Z05282FD62

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno _____ del mese di _____ presso il competente Ufficio dell’Amministrazione Comunale di Carpi - settore A7, Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica, posto in via Santa Maria in Castello n. 2/b, con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi a ogni effetto di legge tra le seguenti parti:

CARBONI Ing. NORBERTO, nato a Modena (MO) il 06.06.1959, c.f. CRB NBR 59H06 F257I, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del settore A7 Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica di Carpi, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò autorizzato in virtù del Decreto Sindacale agli atti del prot. gen.le n. 63807 del 05/11/2018. oltre che dell’art. 107 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 48 comma III dello Statuto Comunale, di seguito denominato “ORGANIZZATORE”;

e

PELATI sig.ra MARCELLA, nata a Sassuolo (MO) il 09.06.1973, c.f. PLT MCL 73H49 I462Q, agente non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante di MODENA PARK SRL, con sede in Modena, via Gran Bretagna 69, c.f. e p. iva 03733680361, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di MODENA al n. 413082, di seguito denominata “AFFIDATARIO”.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della prestazione

L’ORGANIZZATORE scrittura l’AFFIDATARIO per l’esibizione di due degli attuali Resident Djs de il Baluardo Della Cittadella di Modena nell’ambito dell’evento della Notte Bianca di Carpi dell’11 maggio 2019. L’AFFIDATARIO assumerà a proprio carico le spese di allestimento dello spettacolo e dei compensi e contributi degli artisti e tecnici, loro trasferimenti e soggiorni ed invierà all’AFFIDATARIO l’agibilità ENPALS, nei giorni precedenti la data dello spettacolo.

Art. 2 - Cachet e compensi

L’ORGANIZZATORE corrisponderà all’AFFIDATARIO l’importo complessivo a produzione completa, per quanto precisato all’art. 1 di euro 10.700,00 (*diecimilasettecento/00*) oltre IVA di legge al 22%, per complessivi euro 13.054,00 (*tredecimilacinquantaquattro/00*).

Art. 3 - Pagamenti e fatturazione

Il pagamento avverrà a concerto regolarmente svolto, dietro invio di regolare fattura elettronica, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi.

La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi.

Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della AGENZIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso il Comune di Carpi che non siano in forma elettronica.

Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio **UFT5W3**. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni:

Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI)

- CIG : Codice Identificativo di Gara: **XXX** (rif.2.1.2.7 CodiceCig)

- IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: **XXX/2019** (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. XXX del XXX)

L'ORGANIZZATORE a partire dal 1° gennaio 2015, è tenuto ad applicare in base all'art. 1, comma 629, lettera b), della L. 23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015) lo split payment: pertanto liquiderà all'AFFIDATARIO la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E' obbligo dell'AFFIDATARIO indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment". La fattura dovrà come sempre indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

Art. 4 - Tracciabilità dei pagamenti

Le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.

L' AGENZIA si impegna quindi a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto, se non ancora inviati in precedenza, la comunicazione contenente gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 (tracciabilità).

Art. 5 - Autorizzazioni e permessi SIAE

L'ORGANIZZATORE provvederà ad ottenere i permessi di apertura pratiche SIAE prima della rappresentazione. L'ORGANIZZATORE provvederà a propria cura e spese al pagamento dei diritti d'autore. L' AFFIDATARIO invierà all'ORGANIZZATORE il foglio musicale contenente i dati della prestazione artistica o altre indicazioni inerenti.

Art. 6 - Organizzazione e modalità di svolgimento dello spettacolo

L'ORGANIZZATORE fornirà la sede di spettacolo indicata al punto 1 in buono stato di funzionamento.

L' AFFIDATARIO dichiara di essere a conoscenza delle misure del luogo di concerto.

L'ORGANIZZATORE assumerà interamente a proprio carico le spese per il servizio di safety & security, provvederà al supporto tecnico e logistico ed effettuerà un'adeguata pubblicità dello spettacolo, rispettando fedelmente le indicazioni fornite dall' AGENZIA.

Le parti stipulanti garantiscono reciprocamente di essere munite delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento e l'effettuazione dello spettacolo e che ogni prestatore d'opera sia dell'ORGANIZZATORE che dell'AFFIDATARIO agisce nel rispetto delle norme assicurative, previdenziali e retributive; a tale riguardo ciascuna parte si obbliga a tenere l'altra indenne e sollevata da ogni onere o responsabilità che dovesse derivare dalla non veridicità di quanto dichiarato.

Art. 7 - Annullamenti e penali

Ad eccezione dei casi di forza maggiore, previsti dalle vigenti leggi, di fronte ai quali il presente contratto sarebbe da considerarsi risolto senza oneri per le parti, nel caso in cui l'evento non potesse avere luogo per ragioni imputabili ad una delle due parti, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale fissata in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00), che si intenderà raddoppiata qualora la risoluzione unilaterale non sia notificata dieci giorni prima dell'evento.

Art. 8 - Sicurezza del lavoro.

Il legale rappresentante dell'AFFIDATARIO si fa garante della sicurezza e della tutela della salute dei propri collaboratori, indipendentemente dal rapporto contrattuale con essi instaurato.

In aggiunta a ciò, qualora si configuri la presenza di lavoratori come definito dall'art.2 c.1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, fatto salvo la presenza di specifiche deleghe in materia, il legale rappresentante è da intendersi datore di lavoro, ai sensi del d. lgs. 81/2008 con gli obblighi che a suo carico ne derivano. Entrambe le parti dichiarano di aver ottemperato agli obblighi della vigente legislazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d. lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'AFFIDATARIO dichiara che tutto il materiale scenico è conforme a quanto indicato dal D.M. dell'Interno 6/07/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

L'AFFIDATARIO deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi garantendo regolarità del rapporto lavorativo con i propri collaboratori/lavoratori.

Art. 9 - Responsabilità custodia materiali e polizza

L'ORGANIZZATORE si rende responsabile della buona conservazione del materiale dell' AFFIDATARIO nel luogo della rappresentazione durante il periodo di permanenza della stessa. La responsabilità è riferita a furto, manomissione, incendio, ecc. L'AFFIDATARIO è espressamente sollevata (salvo sue colpe) da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi in relazione allo spettacolo. L'ORGANIZZATORE assicura di essere munito di polizza assicurativa per i materiali e per eventuali infortuni derivanti dalla responsabilità civile, durante la permanenza dell'AFFIDATARIO nel luogo della rappresentazione per un massimale non

inferiore a 2.500.000,00 di Euro, abbinato a limite singolo per danni fisici e danni materiali. L’AFFIDATARIO dichiara a sua volta di essere munita di regolare apposita polizza assicurativa in corso di validità.

Art. 10 - Cause di risoluzione del contratto

1. L’ORGANIZZATORE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso l’ORGANIZZATORE, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati;
- emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti dell’AFFIDATARIO che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione riguardo ai tempi d’esecuzione dello spettacolo come indicati all’art. 1;
- grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera artistica;
- perdita, da parte dell’AFFIDATARIO dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni;
- l’AFFIDATARIO è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.
- nel caso di risoluzione, l’ORGANIZZATORE è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 11 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati ecc.) sono a totale carico dell’AFFIDATARIO. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente atto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto che, alle aliquote di legge, è a carico dell’ORGANIZZATORE. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, c. 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12 - Privacy

In conformità all’art. 13 D. Lgs. 196/03, il Comune di Carpi, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati dei partecipanti per le finalità indicate nella presente gara. I dati sensibili (es. origini razziali e/o etniche) sono quelli definiti dall’art. 4 comma d) e dall’art. 26 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

Art. 13 - Foro competente

Per qualunque controversia in materia di interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto il Foro competente è quello di Modena. E’, in ogni caso, sempre escluso, l’arbitrato

La presente scrittura privata è sottoscritta dalla parti in ciascun foglio e in calce all’atto.

Fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:

- preventivo di Modena Park srl agli atti del prot. gen.le n. 22445 del 15.04.2018;
- determinazione n. _____ del _____ di affidamento della prestazione artistica oggetto del presente contratto.

Fatto unico originale, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

L'ORGANIZZATORE
COMUNE DI CARPI
Il Dirigente Dott. Ing. Norberto Carboni

L'AFFIDATARIO
MODENA PARK SRL
Il legale rappresentante sig.ra Marcella Pelati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti contraenti dichiarano di approvare specificatamente in via espressa e separata le clausole di cui ai nn. 1, 2, 3, 7,8, 9, 11,12,13.